

Sentenza n. 1656 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del: 22 giugno 2004

Presidente f.f. dott. Luigi Ranalli

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.489 del 2004 proposto da \*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. David Giuseppe Apolloni, elettivamente domiciliato in Ancona, al Viale della Vittoria n.7, presso l'avv. Carmine Stingone;

contro

- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costanzi dell'Avvocatura della Regione Marche, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36;

- il COMUNE di MUCCIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pierdominici, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Menicucci n.1, presso l'avv. Corrado Curzi;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni residenti su istanza volta ad ottenere il contributo previsto dall'art.4 della L. 30 marzo 1998, n.61 per l'esecuzione di interventi di ricostruzione post-sismica da eseguire su immobile di sua proprietà, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione comunale ad emanare il provvedimento favorevole richiesto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e del Comune di Muccia;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 22 giugno 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi gli avv.ti David Giuseppe Apolloni, Laura Simoncini, sostituto processuale dell'avv. Paolo Costanzi, e Fabio Pierdominici, per le parti rispettivamente rappresentate;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Il ricorso, proceduralmente corretto, è fondato e deve essere accolto.

Non è revocabile in dubbio l'obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere sulla istanza di contributo presentata dal \*\*\*, sia che si voglia fare riferimento all'art.4 della L. 30 marzo 1998, n. 61, che al precedente art.3; il Comune di Muccia ha infatti fatto presente che, essendo il fabbricato di proprietà del ricorrente incluso in un piano di recupero di iniziativa pubblica (P.R.I.P.), la procedura di finanziamento è quella prevista dall'art.3 della suddetta legge.

Il Collegio, pur consapevole della complessità delle procedure burocratiche che devono essere attivate nella fattispecie (stante la necessità della preventiva adozione ed approvazione di uno strumento urbanistico – il P.R.I.P. – in variante allo strumento urbanistico generale), non può esimersi dal rilevare l'illegittimità della circostanza che il procedimento instaurato a seguito della richiesta di contributo presentata dal \*\*\* non risulti a tutt'oggi definito, quantunque siano decor-

si ben sette anni dall'evento sismico che ha lesionato il fabbricato di proprietà del ricorrente.

Né assume rilevanza che il Comune di Muccia e la Regione Marche non siano rimasti del tutto inerti, ma abbiano avviato il relativo *iter* procedimentale che, allo stato, risulta *in itinere*; la giurisprudenza ha infatti chiarito che la formazione del silenzio-rifiuto non è preclusa in presenza di atti endoprocedimentali meramente preparatori, dovendosi escludere che questi ultimi facciano venire meno l'inerzia a provvedere sulla domanda (T.A.R. Campania, NA, Sez.V, 10 maggio 2001, n.2012).

3.- Il ricorso deve essere pertanto accolto e, previo annullamento del silenzio-rifiuto, deve essere dichiarato l'obbligo del Comune di Muccia e della Regione Marche di provvedere sull'originaria istanza e sulla successiva diffida presentata dal ricorrente, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla notifica o dalla comunicazione in forma amministrativa della presente (se anteriore). Precisa al riguardo il Collegio che, pur dovendo essere il contributo erogato dal Comune di Muccia, il relativo obbligo di provvedere si estende anche alla Regione Marche, in virtù dello specifico potere sostitutivo attribuitole (nel caso di inerzia del Comune) dall'art.3 comma 2, della L. 30 marzo 1998, n. 61. Ne deriva che, decorso il suddetto termine di 30 giorni senza che il Comune di Muccia abbia provveduto e senza che la Regione Marche (rilevata l'inadempienza dell'Amministrazione comunale) sia intervenuta in via sostitutiva, il Tribunale, su istanza di parte, nominerà un commissario che provveda in luogo delle predette Amministrazioni.

Non può trovare accoglimento, invece, l'ulteriore domanda proposta con il ricorso, di condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere emanando un provvedimento favorevole all'interessato, poiché nel caso di silenzio della P.A.,

il giudice adito ai sensi dell'art. 21/*bis* L. 6 dicembre 1971 n.1034, introdotto dall'art.2 L. 21 luglio 2000, n.205, una volta accertata l'inerzia della P.A. deve limitarsi ad ordinarle di provvedere, senza poter compiere un accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente (Cons.St., Ad.Plen., 9 gennaio 2002, n.1 e Sez.IV, 11 giugno 2002, n.3256).

4.- Si ravvisano ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.”